

COMUNE DI SANTADI

Provincia di Carbonia-Iglesias

BANDO DI CONCORSO

INTEGRATIVO per l'aggiornamento della graduatoria generale valevole ai fini dell'assegnazione in concessione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali "Anziani", "Giovani coppie", "Handicappati", siti nel territorio del Comune di Santadi.

1 -INDIZIONE DEL BANDO

1.1 – E' indetto, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 13 del 6 aprile 1989 e successive modifiche ed integrazioni, il Bando di concorso integrativo per l'aggiornamento della vigente graduatoria generale e delle sub-graduatorie speciali approvate con Deliberazione G.C. n. 49 del 18/04/2001, valevoli ai fini dell'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati, che siano disponibili nel Comune di Santadi.

1.2 – Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro che, già iscritti nella vigente graduatoria generale, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione.

Coloro che sono già iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, entro i termini del presente bando di concorso integrativo, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive, dichiarando, nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la permanenza dei requisiti generali per la partecipazione al concorso, le precedenti condizioni di punteggio o quelle più favorevoli successivamente maturate.

1.3 – E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della LR. 13/89, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

2 -REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

2.1 -Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possieda i seguenti requisiti:

a) -Cittadinanza italiana o di Paese della Comunità Europea e, nei limiti del 10% degli alloggi disponibili, di Paese extracomunitario purchè in regola con le disposizioni in

materia di immigrazione e soggiorno e residenti nel Comune di Santadi da almeno cinque anni;

b) -Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Santadi, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Si intende per attività principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale.

c) -Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione.

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27/7/1978 n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da una o due persone; non inferiore a 60 mq. per 3 -4 persone; non inferiore a 75 mq. per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.

d) -Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. n. 392/1978, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione.

e) -Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) -Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. 5/8/1978 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, pari attualmente a €12.944,00 (Deliberazione Giunta Regionale 19 maggio 2009 n. 24/21), salvo variazioni che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando.

Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, a cui si applica una detrazione di € 516,45 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

g) -Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice.

2.2 -Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

2.3 -I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c) -d) -e) -g) di cui al precedente punto 2.1, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito, dall'art. 23 della L.R. n. 13/1989.

2.4 -Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in concessione.

3 -SUB GRADUATORIE

3.1 -Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub-graduatorie:

a) – **Anziani**: nuclei familiari di non più di 2 componenti o persone singole che alla data di presentazione della domanda abbiano superato il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.

b) – **Giovani Coppie**: i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero formati da non oltre due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

e) – **Invalidi o Handicappati**: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (handicappati).

3.2 -La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

a) – ad anziani e a giovani coppie, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, da ripartirsi tra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati.

b) – a invalidi e handicappati vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27/4/1978, n. 384.

3.3 -L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi della L R 13/89, art. 14, comma 1, di richiedere all'Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 5/12/89, n. 46/26, chi rientri nelle seguenti categorie,

- a) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo,
- b) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine,
- c) pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità,

potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, purché l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del bando di concorso.

4 -CANONE D'USO

Il canone amministrativo d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 6/4/1989, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

5 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione al concorso per i nuovi aspiranti e quelle di mantenimento della pregressa iscrizione nella graduatoria definitiva del precedente concorso, debbono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli distribuiti presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Santadi (1[^] piano Palazzo Comunale) o scaricabili dal sito internet www.comune.santadi.ci.it.

Le domande, debitamente compilate e documentate dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Santadi e pervenire in Comune entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul B.U.R.A.S.. Per i lavoratori emigrati residenti all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di

60 giorni per quelli residenti nell'area europea e di 90 giorni per quelli residenti nei paesi extraeuropei.

La data di pubblicazione del Bando sul B.U.R.A.S. sarà resa nota mediante inserimento nel sito del Comune www.comune.santadi.ci.it.

Nella busta dovrà essere indicato l'indirizzo e l'esatto nome del richiedente e la scritta "Contiene domanda per l'assegnazione alloggi ERP nel Comune di Santadi".

Sono ritenute valide le domande spedite a mezzo raccomandata, o presentate personalmente presso l'ufficio Protocollo (Referente Rag. Carboni Nicoletta) del Comune, entro i termini sopraindicati. In caso di spedizione tramite lettera raccomandata farà fede la data del timbro postale di spedizione, ai fini del rispetto dei termini.

Sono tenuti a presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli aspiranti all'assegnazione di un alloggio, compresi i soggetti già iscritti nella graduatoria comunale vigente e non assegnatari di un alloggio.

5.1 -Indicazione del numero di codice fiscale. Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare debbono obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale.

5.2 -Documentazione da allegare o dichiarare nelle forme prescritte dalle leggi vigenti

Per comprovare il possesso dei requisiti:

a) Certificato di stato di famiglia, di cittadinanza e di residenza rilasciati dal Comune in data non anteriore a quella di pubblicazione del Bando di concorso integrativo, sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 resa sull'apposito modulo allegato al modulo di domanda;

b) Gli interessati facenti parte di nuclei familiari in coabitazione, inoltre, sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di famiglia sull'apposito modulo di cui alla lett. a).

Sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui al punto b) i richiedenti che non rientrano nei casi di coabitazione e gli iscritti nei registri anagrafici del Comune di Santadi, per i quali l'Amministrazione provvederà d'ufficio ai sensi dell'art 43 -1° comma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, del 3° comma dell'art 18 della L. 7/8/90, n. 241, e della L.R. 22/8/90, n.40.

5.2.1 Per ogni persona indicata nella domanda, in età superiore ai 15 anni:

A) per i lavoratori dipendenti (relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2009):

1) modello CUD (ex mod. 101), 730, UNICO (ex mod. 740) se presentato;

2) dichiarazione del datore di lavoro indicante le persone e i periodi per i quali sono stati erogati gli assegni familiari;

B) per i lavoratori autonomi:(relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2009):

modello Unico (ex mod 740);

C) per i pensionati (relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2009):

1) copia CUD (ex mod 201), copia mod. 730 o UNICO (ex mod 740) (se presentato);

2) certificato di pensione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda;

CASI PARTICOLARI

Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CUD (ad esempio per le collaboratrici familiari). In tal caso dovrà essere indicato comunque l'importo del reddito totale percepito nell'anno 2009, nonché l'attività svolta.

Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile (categorie Invalidità civile, Pensione sociale e Assegno di sostentamento) dovrà indicare la categoria, affinché l'ufficio provveda ad applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti.

Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.

D) per i disoccupati o gli inoccupati in cerca di prima occupazione:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 sull'apposito modulo allegato al modulo di domanda attestante i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente la presentazione della domanda o certificato rilasciato dal Centro Servizi per il Lavoro;

2) fotocopia della scheda anagrafica;

E) per gli studenti:

Dichiarazione dell'Istituto scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza ed indicante se trattasi di corso diurno o serale.

F) residenti in Comuni diversi da quello di Santadi: 1) certificato, relativo all'attività prevalente o esclusiva, rilasciato dal datore di lavoro o dalla Camera di Commercio o dall'Ufficio IVA attestante la sede di lavoro.

La documentazione di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, è sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 resa sull'apposito modulo allegato al modulo di domanda.

5.2.2 -Per il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 sull'apposito modulo allegato al modulo di domanda, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, lettere -c) -d) -e) -f) -g) del presente bando. La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

b) Per i conviventi di cui al punto 2.2. del presente bando di concorso l'ulteriore atto di notorietà ivi previsto.

5.2.3 -Per gli emigrati:

dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi ai sensi del punto 2.1 – lett. b) resa sull'apposito modulo allegato al modulo di domanda.

5.2.4 -Per gli stranieri:

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità di carta di soggiorno e/o la regolare iscrizione nelle liste di collocamento o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo resa sull'apposito modulo allegato al modulo di domanda;

5.2.5 – Per comprovare le condizioni di punteggio

La documentazione indicata nell'apposito modulo di presentazione della domanda.

5.2.6 -Per le categorie speciali:

oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali con la seguente documentazione:

a) famiglie di nuova formazione:

- -certificato di matrimonio;
- -nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi.

b) handicappati ed invalidi:

- -certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente Autorità.

5.2.7 Tutta la citata documentazione deve essere allegata alla domanda. L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, utili a comprovare il possesso

dei requisiti previsti dal punto 2. del presente bando, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

5.2.8 I concorrenti devono, pena l'inammissibilità della domanda, esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

I dati personali e sensibili saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria.

6 -FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Attribuzione del punteggio

6.1 – Le graduatorie generali di assegnazione saranno formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/1989, sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari.

Per quanto concerne il reddito, vedi p.to 2.1, lettera f) del bando, esso verrà diminuito di €. 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, saranno calcolati nella misura del 60%;

6.2 – Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, saranno stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. n. 13/1989, particolari sub graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

Tali categorie sono quelle elencate nel punto 3- del presente bando.

6.3 – I punteggi saranno così attribuiti:

a) Condizioni soggettive (8 punti):

a.1) - Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della L. 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni:

- Non superiore ad € 1.408,00 annue per persona salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando: **punti 2;**
- Non superiore ad € 2.347,00 annue per persona salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando: **punti 1;**

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 bis della L. 15/02/1980, n. 25;

a.2) - Nuclei familiari composti da 5 (cinque) unità ed oltre: **punti 1;**

a.3) – Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1;**

a.4) – Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: **punti 1;**

Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a.5) – Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle Autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3: **punti 2;**

a.6) – Presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle Autorità competenti, (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3): **punti 3;**

Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5);

a.7) – Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: **punti 2);**

Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.3) e al punto a.4).

b) Condizioni oggettive (10 punti):

b.1) – Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1) – Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturale ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): **punti 4;**

b.1.2) – Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composta di almeno due unità (condizione grave): **punti 2;**

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.1.3) – Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: **punti 2);**

La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3).

b.2) – Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:

b.2.1) – Abitazione in alloggio sovraffollato:

- Da due persone a vano utile: **punti 2;**
- Da tre persone a vano utile: **punti 3;**
- Da quattro persone a vano: **punti 4;**

b.2.2) – Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di **0,50** al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente articolo 2 punto c) se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie, e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato;

b.3) – Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): **punti 4;**

Non è cumulabile la condizione di cui al punto b.3) con le altre condizioni oggettive. Non sono cumulabili le condizioni di cui ai precedenti punti b.1.2) e b.2.1).

Istruttoria e pubblicazione delle graduatorie

A) Istruttoria delle domande

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione dell'AREA. L'istruttoria verificherà la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda nonché l'esistenza della documentazione richiesta. Il Comune provvederà poi all'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande in relazione alle quali saranno individuate omissioni o dichiarazioni non veritiere riguardanti i requisiti e le condizioni attributive di punteggio, comporteranno l'esclusione dalla graduatoria e le altre conseguenze previste dalla legge.

B) Formazione delle graduatorie e Ricorsi

Il Comune, sulla base dell'istruttoria completa, formulerà la graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente nella medesima e nelle sub – graduatorie speciali, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata per 30 giorni:

- NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI SANTADI
- SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI SANTADI: www.comune.santadi.ci.it

e sarà esposta:

PRESSO LE SEDI A.R.E.A. DI CARBONIA.

Ai lavoratori emigrati all'estero sarà data notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita nella medesima. A mezzo stampa sarà data ampia notizia della pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Ai sensi dell'art. 10, 5° comma L.R. 13/89, contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione al Comune di Santadi ENTRO i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria nell'ALBO PRETORIO del Comune. I lavoratori emigrati all'estero possono presentare opposizione ENTRO i 60 giorni successivi al ricevimento della lettera raccomandata sopracitata, inviata dal Comune.

Il ricorso presentato oltre i suddetti termini, sarà dichiarato inammissibile. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando di concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Comune formulerà la graduatoria definitiva, previo sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le medesime formalità stabilite per quella provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

Per quanto non espressamente previsto dal Bando, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Santadi, 27/05/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

f.to Dott.ssa Caterina Meloni